

GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO

Come si individua il docente perdente posto

Calcolo dei punteggi

Guida operativa UIL Scuola

La presente Guida è rivolta ai docenti, alle segreterie scolastiche e ai dirigenti scolastici e illustra, in modo chiaro e operativo, la procedura per l'individuazione del docente perdente posto, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal CCNI 2025/2028.

La Guida approfondisce inoltre i criteri per la corretta attribuzione del punteggio, con specifico riferimento al servizio di ruolo, pre-ruolo e di diverso ruolo, alla continuità di servizio nella stessa scuola e nel comune, alle esigenze di famiglia e ai titoli posseduti, corredando la trattazione con esempi pratici.

DOCENTI DA CONSIDERARE

Tra i docenti da considerare, oltre a quelli che sono titolari nella scuola dall'a.s. in corso a seguito di mobilità, e quelli che lo sono dagli anni scolastici precedenti, ci sono anche:

Docenti neo-assunti in ruolo

L'inserimento nella graduatoria interna di istituto riguarda anche i docenti assunti in ruolo **con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre dell'anno scolastico in corso**, indipendentemente dal canale di reclutamento.

A decorrere dal **1° settembre 2016**, infatti, i docenti neo immessi in ruolo acquisiscono **una sede di titolarità definitiva**, senza più la necessità di presentare domanda di trasferimento.

Di conseguenza, il docente neo immesso in ruolo nell'anno scolastico in corso **deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto**, in quanto già titolare della scuola ed è quindi **coinvolto nelle operazioni connesse all'eventuale contrazione dell'organico**.

Tale inserimento avviene **a prescindere dallo svolgimento o dal rinvio del periodo di formazione e prova**, che non incide sulla titolarità della sede.

Sono inclusi

- I docenti assunti da **I fascia GPS sostegno** con decorrenza economica del ruolo 1/9 dell'a.s. in corso.
- I docenti assunti dal **concorso straordinario bis** con decorrenza economica del ruolo 1/9 dell'a.s. in corso.

Sono esclusi

- I docenti assunti da **I fascia GPS sostegno** a tempo determinato nell'a.s. in corso o che comunque, stanno svolgendo l'anno di formazione e prova nell'a.s. in corso.
- I docenti assunti dal **concorso straordinario bis** a tempo determinato nell'a.s. in corso o che comunque stanno svolgendo l'anno di formazione e prova nell'a.s. in corso.
- I docenti assunti dal **concorso PNRR** a tempo determinato nell'a.s. in corso (docenti privi di abilitazione al momento dell'assunzione).

Docenti in assegnazione provvisoria, in utilizzazione o assenti per altri motivi

I docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione presso altra istituzione scolastica devono fare sempre riferimento alla **scuola di titolarità** e non a quella presso cui prestano servizio a titolo temporaneo.

È infatti alla scuola di titolarità che devono essere trasmesse le dichiarazioni e la documentazione relativa ai titoli valutabili ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto.

Le medesime disposizioni si applicano ai docenti assenti per altri motivi che mantengono comunque la titolarità nella scuola, quali, ad esempio, l'aspettativa per dottorato di ricerca, l'aspettativa per motivi di famiglia o altre forme di assenza previste dalla normativa vigente.

UNA GRADUATORIA INTERNA PER CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Organico dell'autonomia e graduatoria unica

Anche per le istituzioni scolastiche **del primo e del secondo grado**, la graduatoria interna di istituto è costituita per organico dell'autonomia.

Essa è pertanto **unica** per ciascuna istituzione scolastica, non essendo più prevista la distinzione tra sedi associate o indirizzi con codici meccanografici differenti.

Il codice meccanografico di riferimento è quello dell'istituzione scolastica nel suo complesso:

- I.C. (Istituto Comprensivo) per il primo ciclo;
- I.S. (Istituto Superiore) per il secondo grado.

Di conseguenza, non si redigono graduatorie interne distinte nel caso in cui un Istituto Comprensivo abbia più plessi, anche ubicati in comuni diversi, né nel caso in cui un Istituto Superiore comprenda più indirizzi di studio (ad esempio tecnico, industriale, professionale), purché appartenenti alla medesima autonomia scolastica.

C.P.I.A., scuole serali, sedi ospedaliere e carcerarie

I C.P.I.A., le scuole serali, nonché le sezioni ospedaliere e carcerarie, mantengono invece **organici distinti**, anche qualora facciano capo alla stessa autonomia scolastica. Per tali tipologie di istituzioni continuano quindi ad applicarsi graduatorie separate.

Posti di sostegno

Le graduatorie interne dei docenti titolari su posto di sostegno sono distinte da quelle dei docenti titolari su posto comune.

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Per questi ordini di scuola si redigono graduatorie interne distinte per ciascuna tipologia di posto di sostegno, ovvero:

- minorati della vista (CH);
- minorati dell'udito (DH);
- minorati psicofisici (EH).

In tali casi, la riduzione di una **specifica tipologia di posto** (ad esempio EH) non può coinvolgere i docenti titolari su una diversa tipologia (ad esempio DH).

Scuola secondaria di II grado

Nella scuola secondaria di II grado la graduatoria dei docenti di sostegno è invece **unica**, senza distinzione per aree o discipline.

Essa comprende tutti i docenti titolari su sostegno presenti nell'istituzione scolastica, indipendentemente dall'area o dalla materia di titolarità.

Scuola primaria

Nell'organico della scuola primaria vengono compilate graduatorie interne **distinte** per ciascuna tipologia di posto che compone l'organico, e precisamente:

- posto comune;
- posto di lingua inglese;
- posto di educazione motoria.
- posto di lingua inglese

Per l'individuazione del docente soprannumerario, in caso di riduzione dei posti di educazione motoria nell'istituzione scolastica di titolarità, anche a seguito di operazioni di dimensionamento, si applicano le stesse regole previste per tutte le altre tipologie di posto.

Posti di lingua inglese

Qualora dalla graduatoria interna relativa ai posti di lingua inglese venga individuato un docente soprannumerario, quest'ultimo, prima dell'avvio delle operazioni di mobilità, **confluisce nella graduatoria relativa al posto comune**.

Solo da tale graduatoria vengono quindi individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto.

A tal fine, l'Ufficio territorialmente competente provvede, mediante apposite rettifiche di titolarità da effettuarsi entro i termini previsti per l'inizio delle operazioni di mobilità, ad assegnare ai posti comuni dell'organico i docenti individuati come soprannumerari sui posti di lingua inglese.

Il personale docente interessato a rientrare su posto di lingua inglese presenta apposita domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

TERMINI DA RISPETTARE

Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie interne di istituto devono essere formulate e pubblicate all'Albo **entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di mobilità**, sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI, tenendo conto delle specifiche disposizioni relative ai **trasferimenti d'ufficio**.

Titoli ed eventuali precedenza – data di riferimento

I titoli posseduti e le eventuali precedenza possono essere dichiarati e, quindi, valutati esclusivamente **entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità**.

Non sono pertanto valutabili titoli o precedenza presentati successivamente, anche se antecedenti alla pubblicazione delle graduatorie interne di istituto.

Come graduare i docenti

La graduatoria interna di istituto viene formulata distinguendo, in due diverse graduatorie, **tra**:

- ✓ **docenti già presenti nell'organico dagli anni precedenti;**
- ✓ **docenti arrivati nell'anno scolastico in corso.**

Docenti già presenti nell'organico dagli anni precedenti

Sono considerati già presenti nell'organico i seguenti docenti:

- docenti di ruolo titolari nella scuola dall'anno scolastico precedente o da anni scolastici anteriori;
- docenti rientrati con decorrenza 1° settembre dell'anno scolastico in corso in quanto perdenti posto nel decennio oppure, per la scuola primaria, docenti che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a posto di lingua inglese nella stessa scuola;
- docenti individuati perdenti posto nell'anno scolastico precedente e trasferiti con decorrenza 1° settembre dell'anno scolastico in corso nell'attuale scuola a

seguito di mobilità d'ufficio, di domanda condizionata o perché la scuola è stata indicata tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità¹.

Docenti arrivati nell'anno scolastico in corso

Sono considerati ultimi arrivati i seguenti docenti:

- docenti di ruolo trasferiti o che hanno ottenuto passaggio di ruolo/cattedra con decorrenza 1° settembre dell'anno scolastico in corso per mobilità a domanda volontaria.² Per la scuola primaria sono esclusi i docenti trasferiti da posto comune a posto di lingua inglese nella stessa scuola.
- docenti assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente con decorrenza 1° settembre dell'anno scolastico in corso;
- docenti individuati perdenti posto in anni scolastici precedenti a quello immediatamente precedente che, nel decennio, pur avendo richiesto il rientro nella scuola o nel comune di ex titolarità, hanno ottenuto l'attuale scuola indicata volontariamente nella domanda di mobilità³.

Come avviene l'individuazione del soprannumerario

L'individuazione del docente perdente posto avviene per classe di concorso e tipologia di posto, procedendo come segue:

- si esamina **prioritariamente** la graduatoria dei **docenti ultimi arrivati**, in ordine di punteggio;
- solo **in caso di necessità**, si procede **successivamente** alla graduatoria dei **docenti già presenti nell'organico**.

Criteri di precedenza

All'interno di **ciascuna graduatoria**, a **parità di punteggio**, prevale il docente con **maggiore età anagrafica**.

¹ È il docente dichiarato perdente posto nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello in corso che è stato trasferito con decorrenza 1° settembre dell'anno scolastico in corso a domanda condizionata o d'ufficio (presentata in modalità cartacea). In tal caso non è considerato ultimo arrivato, anche se l'attuale scuola è stata indicata nella domanda.

² Il docente che ottiene, a domanda volontaria, un movimento nella stessa scuola di titolarità - trasferimento da posto comune a sostegno (o viceversa), passaggio di cattedra o di ruolo - è comunque considerato "ultimo arrivato" ai fini della graduatoria interna di istituto.

³ È il docente dichiarato perdente posto negli anni scolastici precedenti a quello immediatamente antecedente all'anno in corso che, nella domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico in corso, ha richiesto il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, indicando anche altre scuole. Non avendo ottenuto la scuola di ex titolarità, ha conseguito una delle scuole indicate volontariamente ed è pertanto considerato ultimo arrivato a domanda volontaria con decorrenza 1° settembre dell'anno scolastico in corso.

CHI È ESCLUSO DALLA GRADUATORIA – PRECEDENZE

Docenti esclusi dalla graduatoria interna di istituto

Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto tutti i docenti che rientrano nelle precedenzae previste dall'art. 13, comma 2, del CCNI, secondo i criteri e le modalità, con le relative eccezioni, indicati all'art. 13, comma 1, del CCNI.⁴

Le precedenzae che comportano l'esclusione sono le seguenti:

I – Docenti non vedenti ed emodializzati;
III – Docenti con disabilità personale o che necessitano di cure continuative;
IV – Docenti che assistono un familiare con disabilità;
VII – Docenti che ricoprono cariche pubbliche negli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. I docenti beneficiari delle precedenzae previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV), si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito;
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV).

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge, alla parte dell'unione civile, o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali e per i consiglieri di parità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra;

c) il personale beneficiario delle precedenzae di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

⁴ Anche il docente "ultimo arrivato" (ad esempio neo-immesso in ruolo o trasferito a domanda volontaria) è escluso dalla graduatoria interna di istituto se è titolare di una delle precedenzae previste dall'art. 13 c. 2 del CCNI sulla mobilità.

Attenzione – Regole generali

- Il titolo di precedenza deve essere posseduto **entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità** e non entro i termini di pubblicazione delle graduatorie interne.
- In caso di parità di precedenza, prevale il punteggio; in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
- I beneficiari delle precedenze di cui ai **punti I), III), IV) e VII)** non sono inseriti nella graduatoria interna ai fini dell'individuazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, salvo che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (ad esempio, soppressione dell'istituzione scolastica).
- In tali casi, il personale interessato viene graduato secondo l'ordine previsto dal CCNI.
- Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai **punti III), IV) e VII)**, non inserito nella graduatoria interna, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione **entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento**.
- Il dirigente scolastico provvede in tal caso a riformulare immediatamente la graduatoria interna e a notificare le eventuali nuove posizioni di soprannumero agli interessati e all'Ufficio territorialmente competente.

Valutazione delle singole precedenze

I – Docenti non vedenti ed emodializzati

Rientrano in questa precedenza:

- **i docenti non vedenti (art. 3, legge 28 marzo 1991, n. 120);**
- **i docenti emodializzati (art. 61, legge 270/1982).**

III – Docenti con disabilità personale o che necessitano di cure continuative

L'esclusione si applica secondo il seguente ordine di priorità:

a) Disabilità personale (art. 21 legge 104/1992)

È richiesta la coesistenza di:

- situazione di disabilità (anche non grave, art. 3 comma 1 legge 104/1992);
- invalidità civile superiore ai due terzi oppure minorazioni ascritte alle categorie 1ª, 2ª o 3ª della tabella A allegata alla legge 648/1950.

b) Necessità di cure continuative

È necessaria certificazione ASL attestante:

- l'assiduità della terapia;
- l'istituto presso cui viene effettuata;
- la dicitura "grave patologia".

Non è richiesta certificazione di disabilità o invalidità.

c) Disabilità personale grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992)

- È richiesta certificazione rilasciata dalle commissioni mediche ASL attestante la situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/1992).
- Il verbale di disabilità non è sostituibile da certificazioni di invalidità civile.

IV – Assistenza a familiare con disabilità

Premessa fondamentale

- L'esclusione dalla graduatoria interna è riconosciuta **solo se la scuola di titolarità è ubicata nella stessa provincia e nello stesso comune o distretto sub-comunale del domicilio del familiare disabile.**
- Se la scuola è nella stessa provincia **ma in comune o distretto diverso**, l'esclusione è riconosciuta **solo se il docente ha presentato domanda volontaria di trasferimento.**

A) Assistenza al figlio con disabilità grave / tutela legale / assistenza a fratello o sorella conviventi

Queste tre situazioni costituiscono **un'unica precedenza** ai fini della graduatoria.

Sono richieste:

- certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/1992);
- per fratelli/sorelle: autocertificazione sulla convivenza e contestualmente sul decesso o sulla impossibilità dei genitori di assistere il proprio figlio (patologie invalidanti o età superiore ai 65 anni).
- La disabilità può essere rivedibile, purché la validità travalichi il termine di presentazione delle domande di mobilità.

Ai fini dell'esclusione è valida solo la figura del tutore legale, non l'amministratore di sostegno.

B) Assistenza al coniuge / parte dell'unione civile / convivente di fatto

È richiesta:

- certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/1992);
- autocertificazione della convivenza (per conviventi di fatto).
- La disabilità può essere rivedibile purché la validità travalichi i termini della mobilità.

C) Figlio che assiste il genitore disabile

È richiesta:

- certificazione di disabilità grave e permanente (art. 3 comma 3 legge 104/1992);
- dichiarazione attestante la richiesta della fruizione dei permessi ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 o del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001.

Nota bene: Non sono più richieste autodichiarazioni di convivenza né rinunce all'assistenza da parte di altri familiari.

D) Assistenza a fratello/sorella non conviventi

Sono richiesti:

- certificazione di disabilità grave;
- decesso o impossibilità dei genitori di assistere il proprio figlio (patologie invalidanti o età superiore ai 65 anni).
- dichiarazione attestante la richiesta della fruizione dei permessi ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 o del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001.

Nota bene: non è richiesta la convivenza.

VII – Personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali

La precedenza si applica al personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali, compresi i consiglieri di pari opportunità (art. 18 legge 265/1999).

L'esclusione dalla graduatoria interna:

- si applica solo durante l'esercizio del mandato;
- è riconosciuta solo se il docente **è titolare nella stessa provincia, anche se in comune diverso;**
- non comporta l'obbligo di presentare domanda di trasferimento verso il comune in cui si svolge il mandato.

SCUOLE DIMENSIONATE

A) Unificazione di due o più istituzioni scolastiche

Nel caso in cui due o più istituzioni scolastiche vengano accorpate per costituire una nuova istituzione scolastica, con conseguente formazione di un unico organico, tutti i docenti titolari nell'anno scolastico precedente il dimensionamento, distinti per grado, tipologia di posto e classe di concorso, confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dell'eventuale docente perdente posto a decorrere dall'anno scolastico di applicazione del dimensionamento.

Il personale non individuato come perdente posto acquisisce la titolarità nella nuova istituzione scolastica, mantenendo il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità.

Per l'assegnazione alle sedi o ai plessi che costituiscono il nuovo istituto, si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del CCNI.

La procedura si applica sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice meccanografico, sia nel caso in cui una delle istituzioni coinvolte nel dimensionamento mantenga il codice preesistente.

B) Accorpamento di singoli plessi, sedi o indirizzi di studio

Qualora, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi, sedi o indirizzi di studio confluiscono in una diversa istituzione scolastica già esistente, i docenti assegnati nell'anno scolastico precedente al dimensionamento nei plessi/sedi/indirizzi interessati possono esercitare, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza.

I docenti assegnati su più sedi o indirizzi possono esercitare l'opzione:

- nella sede o nell'indirizzo in cui svolgono servizio per l'intero orario settimanale;
- oppure in quella in cui svolgono una quota pari o superiore al 50% dell'orario complessivo.

L'Ufficio territorialmente competente, sulla base delle opzioni espresse, prima dell'avvio delle operazioni di mobilità, assegna la titolarità ai docenti nell'istituzione scolastica che ha acquisito il plesso, la sede o l'indirizzo oggetto di opzione.

Ai fini dell'individuazione dell'eventuale soprannumerario, in ciascuna scuola di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria, comprendente:

- i docenti che hanno esercitato l'opzione per tale istituzione (mantenendo il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità);

- i docenti già titolari nell'istituzione scolastica, qualora questa abbia conservato integralmente la propria composizione.

La procedura è identica sia nel caso di attribuzione di nuovi codici meccanografici, sia nel caso in cui una o più istituzioni mantengano il codice precedente.

I docenti in servizio nei plessi/sedi/indirizzi confluiti che non esercitano l'opzione restano inseriti nell'organico della scuola di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari.

Essi diventano invece automaticamente soprannumerari qualora l'istituzione scolastica di titolarità venga soppressa per effetto del dimensionamento. In tale ipotesi, possono avvalersi, a domanda, della precedenza di cui all'art. 13, punto II) del CCNI per il rientro in una delle scuole derivate dal dimensionamento.

C) Soppressione di una istituzione scolastica e attribuzione delle classi ad altre scuole

Nel caso di cessazione del funzionamento di una istituzione scolastica e di attribuzione delle relative classi a più istituzioni dello stesso grado, i docenti titolari della scuola soppressa acquisiscono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L'Ufficio scolastico competente, prima delle operazioni di mobilità, procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel dimensionamento, distinta per grado, tipologia di posto e classe di concorso, e individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi risultanti dalla somma degli organici.

I docenti provenienti dalla scuola soppressa non individuati come perdenti posto vengono assegnati alle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria e sulla base delle preferenze espresse, mantenendo nella nuova sede di titolarità il punteggio di continuità già maturato.

I docenti delle istituzioni non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono, in fase di mobilità, della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, ai sensi dell'art. 13, punto II), del CCNI.

Formulazione delle graduatorie nei casi di dimensionamento

Ai fini della formulazione delle graduatorie si applicano i criteri previsti dagli articoli del CCNI relativi all'individuazione del docente perdente posto e dalla tabella di valutazione dei titoli e dei servizi, limitatamente alle parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario.

Il servizio pre-ruolo e il servizio di ruolo prestato in diverso ruolo sono valutati secondo quanto previsto dalla Tabella A – Allegato 2 del CCNI per la mobilità d'ufficio.

Nelle operazioni si tiene conto delle precedenze di cui all'art. 13 esclusivamente ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione dei perdenti posto (art. 13, comma 2), e non anche ai fini della riassegnazione ai plessi, sedi o indirizzi di studio nell'ambito del singolo dimensionamento.

Disposizioni comuni

I docenti che acquisiscono la titolarità nella nuova istituzione scolastica hanno titolo a presentare domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto.

Il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nel decennio precedente, proveniente da istituzioni scolastiche coinvolte nel dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall'art. 13, comma 1, punti II e V, del CCNI.

CALCOLO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO, ALTRO RUOLO E PRE-RUOLO

Servizio di ruolo – attribuzione del punteggio

1. Servizio di ruolo dalla decorrenza economica

Docenti titolari su posto comune

- **6 punti** per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza, a partire dalla decorrenza economica.

Docenti titolari su posto di sostegno

- **12 punti** per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza, a partire dalla decorrenza economica.

Servizi valutati con raddoppio

Il punteggio è raddoppiato nei seguenti casi:

- servizio prestato in piccole isole;
- servizio prestato in Paesi in via di sviluppo;
- servizio di ruolo prestato nella scuola primaria in:
 - ✓ scuola unica;
 - ✓ scuola di montagna.

Nota – Scuole uniche e scuole di montagna (primaria)

Sono valutabili esclusivamente:

- i servizi di ruolo prestati in scuola unica ai sensi del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577;
- i servizi di ruolo prestati in scuola di montagna ai sensi della legge 1° marzo 1957, n. 90.

Per l'attribuzione del punteggio non è richiesto il requisito della residenza in sede.

La legge n. 90/1957 riconosce il beneficio solo in presenza congiunta dei seguenti requisiti:

- plessi ubicati in comuni classificati di montagna;
- scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

Il docente interessato deve produrre apposita dichiarazione, indicante:

- anni di servizio;
- sede;
- tipologia del servizio;

- attestazione che il servizio è stato prestato in scuola di montagna con le caratteristiche previste dalla legge.

Servizi di ruolo sempre valutabili

Sono valutati:

- il servizio prestato durante il collocamento fuori ruolo (art. 23, c. 5 CCNL 4.8.1995; art. 17, c. 5 CCNL 24.7.2003);
- il periodo di dottorato di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, incarichi di ricercatore a TD, se svolti nello stesso ruolo di appartenenza;
- il servizio prestato nello stesso ruolo o in ruolo diverso per utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti di cui al D.Lgs. 151/2001 (maternità, paternità, parentale, malattia del figlio);
- il congedo biennale per assistenza a familiari con disabilità grave (artt. 32, 33, 34 c. 5 D.Lgs. 151/2001).

Servizi non valutabili

Non si valutano:

- l'anno scolastico in corso;
- gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 giorni.

2. Servizio di ruolo con sola decorrenza giuridica

A) Servizio di almeno 180 giorni nello stesso ruolo

- 6 punti per anno, come servizio di ruolo effettivo;
- raddoppio per titolari su sostegno se il servizio è stato svolto su sostegno;
- raddoppio per piccole isole, Paesi in via di sviluppo e scuole di montagna.

B) Nomina giuridica con servizio assente, inferiore a 180 giorni o prestato in ruolo diverso

- 3 punti per anno;
- raddoppio per titolari su sostegno se il servizio è stato svolto su sostegno;
- raddoppio per piccole isole, Paesi in via di sviluppo e scuole di montagna.

Servizio di pre-ruolo – quali servizi si valutano

In via generale sono valutabili i servizi riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera (D.Lgs. 297/1994), prestati:

- per almeno 180 giorni;
- oppure dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio;
- per l'infanzia, fino al termine delle attività educative.

Servizi valutabili (principali)

- servizio su sostegno anche senza titolo;
- servizio IRC;
- incarichi ex art. 36 CCNL (oggi art. 47 CCNL 2019/21);
- servizio prestato in scuole statali UE (con certificazione diplomatica);
- servizio presso istituti italiani di cultura e scuole all'estero (MAECI);
- servizio militare o civile sostitutivo in costanza di nomina;
- incarichi universitari dal 1° luglio 1975;
- congedi ex D.Lgs. 151/2001;
- congedo biennale per assistenza a familiari con disabilità grave.

Servizi non valutabili

- maternità fuori nomina;
- doposcuola elementare dei Patronati scolastici;
- servizio nelle scuole paritarie, salvo:
- paritarie primarie ex parificate fino al 31.8.2008;
- paritarie dell'infanzia comunali;
- scuole secondarie pareggiate.

Servizio di pre-ruolo/altro ruolo come si calcola il punteggio

Con le nuove regole del CCNI 2025/28 (nota 4), il punteggio del servizio di pre-ruolo e/o altro ruolo varia in base al ruolo di titolarità attuale del docente e all'ordine/grado in cui è stato svolto il servizio.

(4) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d'ufficio che in quella a domanda. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio. Nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione del perdente posto viene valutato:

a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno.

Nella mobilità d'ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Si seguito una sintesi del calcolo da effettuare.

1) Docente attualmente titolare nella scuola dell'infanzia

a) Pre-ruolo svolto nella scuola dell'infanzia (valutazione “progressiva” nel triennio)

- a.s. 2025/26: 4 punti per ogni anno
- a.s. 2026/27: 5 punti per ogni anno
- a.s. 2027/28: 6 punti per ogni anno

b) Pre-ruolo (o ruolo precedente) svolto nella scuola primaria

- 3 punti per ogni anno, indipendentemente dal numero degli anni di pre-ruolo e/o ruolo (invariato nel triennio)

c) Pre-ruolo (o ruolo precedente) svolto nella scuola di I e/o II grado

- 3 punti per i primi 4 anni + 2 punti per gli anni successivi di pre-ruolo e/o ruolo (invariato nel triennio)

2) Docente attualmente titolare nella scuola primaria

a) Pre-ruolo svolto nella scuola primaria (valutazione “progressiva” nel triennio)

- a.s. 2025/26: 4 punti per ogni anno
- a.s. 2026/27: 5 punti per ogni anno
- a.s. 2027/28: 6 punti per ogni anno

b) Pre-ruolo (o ruolo precedente) svolto nella scuola dell'infanzia

- 3 punti per ogni anno di pre-ruolo e/o ruolo (invariato nel triennio)

c) Pre-ruolo (o ruolo precedente) svolto nella scuola di I e/o II grado

- 3 punti per i primi 4 anni + 2 punti per gli anni successivi di pre-ruolo e/o ruolo (invariato nel triennio)

3) Docente attualmente titolare nella scuola secondaria di I grado

a) Pre-ruolo svolto nella scuola di I grado (valutazione “progressiva” nel triennio)

- a.s. 2025/26: 4 punti per ogni anno
- a.s. 2026/27: 5 punti per ogni anno
- a.s. 2027/28: 6 punti per ogni anno

b) Pre-ruolo (o ruolo precedente) svolto nella scuola di II grado

- 3 punti per ogni anno di pre-ruolo e/o ruolo (invariato nel triennio)

c) Pre-ruolo (o ruolo precedente) svolto nella scuola dell’infanzia e/o primaria

- 3 punti per i primi 4 anni + 2 punti per gli anni successivi di pre-ruolo e/o ruolo (invariato nel triennio)

4) Docente attualmente titolare nella scuola secondaria di II grado

a) Pre-ruolo svolto nella scuola di II grado (valutazione “progressiva” nel triennio)

- a.s. 2025/26: 4 punti per ogni anno
- a.s. 2026/27: 5 punti per ogni anno
- a.s. 2027/28: 6 punti per ogni anno

b) Pre-ruolo (o ruolo precedente) svolto nella scuola di I grado

- 3 punti per ogni anno di pre-ruolo e/o ruolo (invariato nel triennio)

c) Pre-ruolo (o ruolo precedente) svolto nella scuola dell’infanzia e/o primaria

- 3 punti per i primi 4 anni + 2 punti per gli anni successivi di pre-ruolo e/o ruolo (invariato nel triennio)

Nota bene – raddoppi

Il raddoppio del servizio su sostegno si applica solo al docente che oggi è titolare su sostegno e solo per gli anni di pre-ruolo svolti su sostegno in possesso del titolo di specializzazione.

Restano da conteggiare doppio anche i servizi svolti in piccole isole o in scuole di montagna, secondo le regole generali.

ESEMPI DI CALCOLO

1) Docente primaria – posto comune

- 6 anni pre-ruolo primaria + 6 anni pre-ruolo e/o ruolo nell'infanzia

Pre-ruolo primaria:

- 2025/26: $6 \times 4 = 24$
- 2026/27: $6 \times 5 = 30$
- 2027/28: $6 \times 6 = 36$

Pre-ruolo e/o ruolo infanzia: $6 \times 3 = 18$ (per tutto il triennio)

2) Docente primaria – posto comune

- 6 anni pre-ruolo primaria + 6 anni pre-ruolo e/o ruolo I/II grado

Pre-ruolo primaria:

2025/26: 24 – 2026/27: 30 – 2027/28: 36

Pre-ruolo e/o ruolo I/II grado:

- primi 4 anni: $4 \times 3 = 12$
- successivi 2 anni: $2 \times 2 = 4$

totale = 16 (per tutto il triennio)

3) Docente secondaria di I grado – posto comune

- 6 anni pre-ruolo I grado + 6 anni pre-ruolo e/o ruolo II grado

Pre-ruolo I grado:

- 2025/26: $6 \times 4 = 24$
- 2026/27: $6 \times 5 = 30$
- 2027/28: $6 \times 6 = 36$

Pre-ruolo e/o ruolo II grado: $6 \times 3 = 18$ (per tutto il triennio)

4) Docente secondaria di I grado – posto comune

- 6 anni pre-ruolo I grado + 6 anni pre-ruolo e/o ruolo infanzia/primaria

Pre-ruolo I grado:

2025/26: 24 – 2026/27: 30 – 2027/28: 36

Pre-ruolo e/o ruolo infanzia/primaria:

- primi 4 anni: $4 \times 3 = 12$
- successivi 2 anni: $2 \times 2 = 4$

totale = 16 (per tutto il triennio)

Esempio – docente attualmente su sostegno (raddoppio)

Docente primaria – posto di sostegno

- 6 anni pre-ruolo su sostegno primaria (con titolo) + 6 anni pre-ruolo e/o ruolo su sostegno infanzia (con titolo)

Calcolo base (come posto comune)

Pre-ruolo primaria:

- 2025/26: 24 – 2026/27: 30 – 2027/28: 36

Pre-ruolo e/o ruolo infanzia: $6 \times 3 = 18$ (invariato)

Raddoppio anni svolti su sostegno (con titolo)

- **Pre-ruolo primaria su sostegno:** + 24 / 30 / 36
- **Pre-ruolo e/o ruolo infanzia su sostegno:** + 18

Totale servizio pre-ruolo**Pre-ruolo primaria:**

- 2025/26: $24 + 24 = 48$
- 2026/27: $30 + 30 = 60$
- 2027/28: $36 + 36 = 72$

Pre-ruolo e/o ruolo infanzia: $18 + 18 = 36$ (per tutto il triennio)

Sintesi di calcolo del servizio pre-ruolo e/o di ruolo svolto in un diverso ruolo rispetto a quello di titolarità

Docente titolare nella scuola dell'infanzia

- servizio (ruolo e/o pre-ruolo) nella primaria: 3 punti per ogni anno;
- servizio (ruolo e/o pre-ruolo) nella scuola di I e/o II grado:
 - 3 punti per i primi 4 anni;
 - 2 punti per gli anni successivi.

Docente titolare nella scuola primaria

- servizio (ruolo e/o pre-ruolo) nell'infanzia: 3 punti per ogni anno;
- servizio (ruolo e/o pre-ruolo) nella scuola di I e/o II grado:
 - 3 punti per i primi 4 anni;
 - 2 punti per i successivi.

Docente titolare nella scuola secondaria di I grado

- servizio (ruolo e/o pre-ruolo) nella secondaria di II grado: 3 punti per ogni anno;
- servizio (ruolo e/o pre-ruolo) in infanzia e/o primaria:
 - 3 punti per i primi 4 anni;
 - 2 punti per i successivi.

Docente titolare nella scuola secondaria di II grado

- servizio (ruolo e/o o pre-ruolo) nella secondaria di I grado: 3 punti per ogni anno;
- servizio (ruolo e/o pre-ruolo) in infanzia e/o primaria:
 - 3 punti per i primi 4 anni;
 - 2 punti per i successivi.

Nota sul raddoppio

- per i docenti titolari su sostegno si raddoppiano solo gli anni svolti su sostegno;
- restano raddoppiabili anche i servizi svolti in piccole isole, Paesi in via di sviluppo o scuole di montagna.

Esempi di calcolo (sintesi)

Docente primaria – posto comune

- 6 anni di ruolo primaria → 36 punti
- 6 anni di ruolo e/o pre-ruolo infanzia → 18 punti

Docente primaria – posto comune

- 6 anni di ruolo primaria → 36 punti
- 6 anni di ruolo e/o pre-ruolo I/II grado → 16 punti

Docente I grado – posto comune

- 6 anni di ruolo I grado → 36 punti
- 6 anni di ruolo e/o pre-ruolo II grado → 18 punti

Docente primaria – posto di sostegno

- 6 anni sostegno primaria → 72 punti
- 6 anni sostegno infanzia → 36 punti

CONTINUITÀ NELLA SCUOLA E NEL COMUNE – PUNTEGGI

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per i docenti ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)).

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio

oltre il quinquennio

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

Punti 12

Punti 5

Punti 6

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio si prescinde dal triennio; fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)	
- entro il quinquennio.....	Punti 5
- oltre il quinquennio	Punti 6

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, nella seguente misura:

C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)	Punti 1
--	---------

Ordinanza ministeriale sulla mobilità: chiarimenti

Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio:

- l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio;

- entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità

Continuità nella scuola di titolarità

Nella graduatoria interna di istituto (individuazione del soprannumerario), la continuità si riconosce per ogni anno di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità, attribuendo:

- 4 punti per il 1° anno
- 4 punti per il 2° anno
- 4 punti per il 3° anno
- 5 punti per il 4° anno
- 5 punti per il 5° anno
- 6 punti per ogni anno dal 6° in poi

Attenzione: non si valuta l'anno scolastico in corso.

Esempio rapido

- 1 anno → 4 punti
- 5 anni di continuità (escluso l'anno in corso) → 22 punti
- 6 anni → 28 punti
- 7 anni → 34 punti
-

Tabella riepilogativa (anni escluso l'anno in corso)

Anni di continuità nella scuola Punteggio

1	4
2	8
3	12
4	17
5	22
6	28
7	34
8	40
9	46
10	52
11	58
12	64
13	70

2) Da quando decorre la continuità

La continuità didattica è attribuita a partire dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dalla assegnazione della sede definitiva.

Di conseguenza, non rientrano nel conteggio:

- servizio pre-ruolo;
- periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina;
- periodo con decorrenza economica, ma svolto su sede provvisoria.

Attenzione: non si conteggiano neppure eventuali anni prestati nella stessa scuola:

- in assegnazione provvisoria,
- da immesso in ruolo su sede provvisoria,
- con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (es. GPS I fascia), perché ai fini della continuità vale solo la titolarità nella scuola.

3) Continuità nel comune di titolarità

Oltre al punteggio della continuità nella scuola, è attribuito anche 1 punto per la continuità nel comune di attuale titolarità.

- Regola fondamentale (non cumulabilità nello stesso anno)
- Il punteggio di continuità nella scuola non si cumula, per lo stesso anno scolastico, con il punteggio di continuità nel comune in cui è situata la scuola di titolarità.

Caso particolare (perdente posto nel decennio)

Se il docente, al termine del decennio, non rientra nella scuola di ex titolarità, ma rientra in altra scuola dello stesso comune, conserva il punteggio di continuità nel comune (1 punto) per tutti i 10 anni.

A tal fine deve dichiarare di aver prestato servizio continuativo nello stesso comune, conservando la titolarità in altre scuole dello stesso comune, negli anni immediatamente precedenti a quelli già dichiarati.

Raddoppio: il punteggio per continuità negli anni prestati su piccole isole è raddoppiato.

Esempio (continuità nel comune)

Docente titolare nella scuola A del comune X dal 2018/19.

Dal 2013/14 al 2017/18 era titolare nella scuola B (sempre comune X).

Riconoscimento di 5 punti per la continuità nel comune (2013/14–2017/18). Non spettano i punti “comune” dal 2018/19 in poi perché, per quegli stessi anni, opera già la continuità nella scuola A (non cumulabile).

4) Criteri generali (CCNI – note 5 e 5-bis)

Ai fini della continuità, valgono queste regole operative:

- Primaria/infanzia – organico di circolo e comuni di montagna/piccole isole: l'introduzione dell'organico di circolo (primaria 1998/99; infanzia/primaria 1999/2000 per comuni di montagna e piccole isole) non interrompe la continuità nel passaggio dal plesso al circolo corrispondente. Diversamente, un trasferimento tra plessi dello stesso circolo ottenuto prima di tale introduzione interrompe la continuità.
- Istituti con corsi diurni e serali: la continuità è riferita alla diversa tipologia di organico.
- La continuità richiede, per gli anni considerati:
 - titolarità nella stessa tipologia di posto (comune/sostegno) e servizio nella scuola/plesso di titolarità;
 - per la secondaria, servizio nella classe di concorso di attuale titolarità.
- CPIA/istruzione adulti (posti distrettuali storici): la continuità si riferisce alla titolarità del posto individuato a livello di distretto.
- Classi A075→A076 (C.M. 215/95): punteggio attribuibile solo se non cambia l'istituto di titolarità.
- Dimensionamento: titolarità e servizio della scuola di nuova istituzione/aggregante si “ricongiungono” a quelli della scuola sdoppiata/aggregata/soppressa/fusa ai fini del punteggio.

5) Quando la continuità NON si interrompe (CCNI – note 5 e 5-bis)

Il punteggio spetta anche in caso di:

- comando su cattedre di sperimentazione (art. 278 D.Lgs. 297/94);
- utilizzazione (a domanda o d'ufficio) su sostegno anche in scuole diverse;
- primaria: utilizzazione come specialista lingua straniera anche fuori plesso;
- utilizzazione in materie affini / nuove figure professionali;
- utilizzazioni ex D.Lgs. 35/93 anche in ruolo/classe di concorso diversi (compresi licei musicali);
- esoneri previsti per componenti CNPI/CSPI.

Inoltre:

- non costituisce interruzione la mancata prestazione del servizio per un periodo inferiore a 6 mesi nello stesso anno;
- la continuità va attribuita anche quando la mancata prestazione è riconosciuta “a tutti gli effetti” come servizio validamente prestato nella stessa scuola.

In particolare, il punteggio si attribuisce anche in caso di assenze per:

- malattia; gravidanza/puerperio; congedi D.Lgs. 151/2001 (anche non retribuiti);
- servizio militare/civile;
- mandato politico-amministrativo;
- esoneri sindacali/aspettative sindacali; collocamento fuori ruolo con mantenimento titolarità;
- incarico di presidenza; esonero collaboratori del DS;
- commissioni di concorso;
- progetti ex art. 1, c. 65 L. 107/2015; scuole militari;
- primaria: passaggio tra posti dell'organico funzionale (comune/lingua) nello stesso circolo;
- introduzione dell'organico dell'autonomia e titolarità su codice unico in sostituzione di codici distinti.

6) Quando la continuità SI interrompe (CCNI – note 5 e 5-bis)

La continuità si interrompe:

- se il servizio annuale è inferiore a 180 giorni;
- per i periodi di dottorato, borse di studio (L. 476/84), assegni di ricerca, ricercatore a TD;
- in caso di passaggio da sostegno a posto comune o viceversa, anche nella stessa scuola;
- in caso di assegnazione provvisoria (provinciale/interprovinciale) o trasferimento annuale, salvo il caso del soprannumerario nel decennio che chieda ogni anno rientro nella scuola/comune di ex titolarità.

Attenzione (soprannumerario): se nel decennio ottiene assegnazione provvisoria in altra provincia, la continuità è interrotta (resta il diritto al rientro).

Altri casi:

- primaria/infanzia: trasferimento tra plessi dello stesso circolo, ottenuto prima dell'introduzione dell'organico funzionale, interrompe;
- incarico ex art. 36 CCNL 2007 (oggi art. 47 CCNL 2019/21) se di durata superiore a 180 giorni interrompe.

7) Perdenti posto e continuità (CCNI – note 5 e 5-bis)

Il docente perdente posto trasferito d'ufficio o a domanda condizionata:

- presenta ogni anno per 10 anni domanda di trasferimento indicando come prima preferenza la scuola (o il comune) di precedente titolarità, per manifestare la volontà di rientro e non perdere la continuità maturata nella scuola di ex titolarità.

Si ricorda che il punteggio di continuità viene comunque riconosciuto nella scuola di attuale titolarità ai fini della graduatoria interna.

In particolare:

- non interrompe la continuità l'utilizzazione in altra scuola del soprannumerario nella scuola di titolarità;
- la continuità della ex titolarità è valutabile anche dopo trasferimento d'ufficio (esubero su ambito/ex DOP);
- la continuità legata alla ex titolarità vale ai fini della sola domanda di trasferimento, non del passaggio;
- se nel decennio ottiene trasferimento per altre preferenze, la continuità non si interrompe;
- scaduto il decennio senza rientro, i punteggi di continuità si riferiscono esclusivamente alla scuola di attuale titolarità;
- se, finito il decennio, rientra in altra scuola dello stesso comune, mantiene il punto "comune" per tutti i 10 anni;
- se ottiene assegnazione provvisoria in altra provincia nel decennio, la continuità è interrotta (resta il diritto al rientro).

ESIGENZE DI FAMIGLIA – PUNTEGGI

A2 ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)	
Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli	Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	Punti 5
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 4
D) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a, b e c della nota sub 9.	Punti 6

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli disabili, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

A) Ricongiungimento (non allontanamento) – 6 punti

Spettano 6 punti per il non allontanamento:

- dal coniuge / parte dell'unione civile / convivente di fatto (solo se la convivenza risulta da certificazione anagrafica);

oppure

- per docenti senza coniuge o separati (giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale), dal non allontanamento dai genitori o dai figli (a scelta).

Documentazione necessaria

Il punteggio è attribuito se sono presenti:

- dichiarazione personale con indicazione del grado di parentela rispetto alla persona cui ci si intende ricongiungere;
- dichiarazione personale attestante la residenza della persona di ricongiungimento, con decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione all'Albo dell'UST dell'O.M.

Regola specifica per la graduatoria interna (soprannumerari)

- Ai fini della graduatoria interna di istituto, le esigenze di famiglia sono considerate come non allontanamento dalla scuola e dal comune di titolarità.
- **Il punteggio si attribuisce solo se il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.**

Il punteggio spetta anche:

- se nel comune di ricongiungimento non vi sono scuole richiedibili (cioè senza insegnamento del richiedente) e quel comune risulta viciniore alla sede di titolarità;
- se il comune di residenza del familiare non è sede di organico: in tal caso il punteggio si attribuisce al comune sede dell'istituzione scolastica che ha un plesso nel comune di residenza del familiare.

Attenzione: se comune di ricongiungimento e comune di titolarità non coincidono, il punteggio non può essere assegnato.

Esempi

- Titoralità: Lamezia Terme – Familiare residente: Catanzaro → 0 punti (comune diverso)
- Titoralità: Lamezia Terme – Familiare residente: Lamezia Terme → 6 punti

Nota bene (istituti con plessi in più comuni): se il familiare risiede in un comune non sede di organico, vale la regola del plesso e del comune sede dell'istituzione scolastica.

B) Figli – punteggi

Spettano:

- 5 punti per ogni figlio di età inferiore a 6 anni;
- 4 punti per ogni figlio di età tra 6 e 18 anni;
- 4 punti per ogni figlio maggiorenne che, per infermità o difetto fisico/mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

Regola importante

I punteggi relativi ai figli **spettano sempre, indipendentemente dalla residenza dei figli e dal comune in cui si trova la scuola di titolarità.**

Documentazione

- dichiarazione personale attestante l'esistenza dei figli, con data di nascita;
- il punteggio vale anche per figli adottivi o in affidamento preadottivo/affidamento;
- si considera anche il figlio che compie 6 o 18 anni entro il 31/12 dell'anno solare in corso;
- per il figlio maggiorenne con impossibilità permanente al lavoro: certificazione (o copia autenticata) rilasciata da ASL o commissioni sanitarie provinciali.

C) Cura e assistenza (figli minorati / tossicodipendenti / coniuge o genitore totalmente e permanentemente inabili) – 6 punti

Spettano 6 punti per la cura e l'assistenza:

- dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali;
- dei figli tossicodipendenti;
- del coniuge / parte dell'unione civile / genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, assistibili soltanto nel comune richiesto.

Condizione territoriale (fondamentale)

Il punteggio si valuta solo quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza:

- coincide con il comune di titolarità del docente,

oppure

- è vicinioro al comune di titolarità se nel comune stesso non vi sono sedi scolastiche richiedibili.

Casi in cui la valutazione è riconosciuta

Esclusivamente se ricorre una delle seguenti situazioni:

Ricovero permanente in istituto di cura di:

- figlio minorato, oppure
- coniuge/parte unione civile/convivente di fatto (con convivenza certificata), oppure genitore.

Cure continuative presso istituto di cura, tali da comportare necessariamente la residenza/domicilio nella sede dell'istituto, per:

- figlio minorato, oppure
- coniuge/parte unione civile/convivente di fatto (con convivenza certificata), oppure genitore.

Figlio tossicodipendente inserito in programma terapeutico e socioriabilitativo (artt. 114, 118, 122 DPR 309/1990) che compori:

- domicilio nella sede della struttura, oppure
- domicilio presso residenza abituale con assistenza del medico di fiducia (art. 122, c. 3 DPR 309/1990).

Documentazione e dichiarazioni richieste

- Ricovero permanente: certificato dell'istituto di cura.
- Cure continuative con necessità di residenza/domicilio: certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero, ASL, ufficiale sanitario o medico militare.
- Sindrome di Down (art. 94, c. 3 L. 289/2002): la gravità può essere documentata anche con certificazione del medico di base.
- Dichiarazione personale (DPR 445/2000) attestante che l'assistito può essere assistito solo nel comune richiesto, poiché nella sede di titolarità non esiste istituto di cura idoneo.
- Per figli tossicodipendenti: certificazione della struttura pubblica/privata che attesta il programma terapeutico.
- Ulteriore dichiarazione personale attestante che l'assistenza è possibile solo nel comune richiesto (in mancanza, la documentazione non è presa in considerazione).

Differenze tra Mobilità a domanda e Graduatoria interna di istituto

Tabella di sintesi

Tipologia di servizio	Mobilità a domanda	Graduatoria interna di istituto
Servizio di ruolo	6 punti per ogni anno effettivo. A.s. in corso non valutato.	6 punti per ogni anno effettivo. A.s. in corso non valutato.
Nomina giuridica con servizio ≥ 180 gg	Valutata 6 punti anche se svolta in ruolo/grado diverso.	Valutata 6 punti solo se svolta nel ruolo di appartenenza.
Nomina giuridica in assenza di servizio o con servizio < 180 gg.	3 punti per anno.	3 punti per anno.
Pre-ruolo prestato nello stesso ordine/grado di attuale appartenenza	6 punti per ogni anno	Valutazione progressiva nel triennio 2025/28
Pre-ruolo e/o ruolo prestato in ordine/grado diverso rispetto a quello di appartenenza	6 punti per anno.	Valutato in maniera differente a seconda dell'ordine/grado in cui il servizio è stato prestato
Raddoppio servizio su sostegno	Ammesso se titolari su sostegno o se si chiedono posto di sostegno in possesso del titolo.	Solo per titolari su sostegno

Continuità nella scuola	Il punteggio minimo è attribuito solo dopo almeno tre anni di servizio continuativo nella stessa scuola; l'anno scolastico in corso non è valutabile	Non è richiesto il triennio di continuità: il punteggio è riconosciuto a partire dal primo anno di servizio, fermo restando che l'anno scolastico in corso non si considera.
Continuità nel comune	Non prevista.	1 punto per anno (non cumulabile con la continuità nell'attuale scuola di titolarità).
Ricongiungimento	6 punti per ogni preferenza nel comune del familiare	6 punti solo se scuola di titolarità è nello stesso comune del familiare
Figli 0-6 anni	5 punti.	5 punti.
Figli 7-18 anni	4 punti.	4 punti.
Assistenza disabili	6 punti per ogni preferenza nel comune del familiare	6 punti solo se scuola di titolarità è nello stesso comune del familiare

TABELLA TITOLI – PUNTEGGI

A3 TITOLI GENERALI (15), (17)	Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).	Punti 12
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11)	

8

(11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	Punti 5
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 3
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	Punti 1
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 5
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	Punti 5
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRSSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)	Punti 1
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	Punti 1
I) Ai docenti tutor e ai docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023: per la mobilità volontaria - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18) (18-bis)	Punti 3

L) per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso: (19)	
per la mobilità volontaria - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18)	Punti 3
M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico	
• ha sostenuto la prova finale.	Punti 1
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	Punti 0,5
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), M) ed N) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di	Punti 10

Punteggio massimo conseguibile
I titoli di cui alle lettere B), C), D), E), F), G), M), N) (cumulabili tra loro) sono valutati fino a un massimo di 10 punti.
A questi possono aggiungersi:
• Lettera A – Superamento di pubblico concorso ordinario: 12 punti (fuori dal tetto dei 10) • Lettera H – Partecipazione agli Esami di Stato: fino a 3 punti (fuori dal tetto dei 10)
Punteggio massimo complessivo conseguibile: 25 punti (10 + 12 + 3).
Nota: i titoli di cui alle lettere I e L (tutor/orientatori e triennio scuole disagiate) non sono valutabili nelle graduatorie interne di istituto e nella mobilità d'ufficio.

TITOLI VALUTABILI

A) Superamento di pubblico concorso ordinario (lettera A) – 12 punti

Punteggio: 12 punti.

Nota bene

- Il punteggio è attribuito a prescindere dal canale di reclutamento con cui il docente è stato immesso in ruolo.
- È valutabile un solo pubblico concorso.

Sono valutati

- concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- concorsi ordinari di livello pari o superiore al grado di appartenenza (es. concorso II grado valutabile nel I grado);
- concorsi ordinari per insegnante diplomato nella secondaria di II grado, solo nel ruolo docenti diplomati;
- concorsi ordinari per personale educativo (considerati di livello pari ai concorsi della primaria);
- concorsi per personale ispettivo e dirigente scolastico (considerati di livello superiore).

È valutabile anche l'idoneità per tutte le classi di concorso dello stesso ambito disciplinare per concorsi ordinari banditi in attuazione della L. 124/1999.

Non sono valutati

- concorsi riservati (compreso FIT "riservato") finalizzati ad abilitazione/idoneità;
- partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini abilitativi;
- SSIS, TFA, percorsi "straordinari" o "riservati";
- concorsi ordinari infanzia non valutabili nella primaria (ammesso il contrario);
- concorsi ordinari I grado non valutabili nel II grado/artistica (ammesso il contrario).

B) Diploma di specializzazione universitario (lettera B) – 5 punti

Punteggio: 5 punti per ogni diploma di specializzazione conseguito.

Nota bene

- È valutabile un solo diploma per lo stesso/medesimi anni accademici o di corso.

Il punteggio è attribuibile solo a chi è in possesso di laurea.

Sono valutati

- corsi previsti dagli statuti universitari (art. 6 L. 341/1990) o attivati con provvedimento rettorale presso scuole di specializzazione (DPR 162/1982);
- corsi ex art. 8 L. 341/1990 (anche tramite consorzi universitari e convenzioni pubblico/privato);
- corsi ex DM 509/1999;
- diplomi di perfezionamento post-laurea del vecchio ordinamento solo se equivalenti ai corsi di specializzazione (durata almeno biennale, esami annuali e finale).

Non sono valutati

- specializzazione sostegno ex DPR 970/1975 (anche se richiamata la L. 341/1990);
- SISS e TFA.

C) Ulteriori diplomi universitari oltre il titolo di accesso (lettera C) – 3 punti

Punteggio: 3 punti per ogni diploma universitario conseguito oltre il titolo di studio oggi necessario per l'accesso al ruolo.

Sono valutati

- diploma accademico di primo livello;
- laurea triennale / laurea breve;
- diploma ISEF.

D) Corsi di perfezionamento e/o master annuali (lettera D – nota 14) – 1 punto

Punteggio: 1 punto per ogni corso di perfezionamento annuale e per ogni master di I o II livello.

Nota bene

Valutabile un solo corso per lo stesso/medesimi anni accademici.

Attribuibile anche al personale diplomato.

Requisiti per i corsi dall'a.a. 2005/06

Valutabili solo se:

- durata annuale,
- 1500 ore complessive,
- 60 CFU,
- esame finale.

In tal caso occorre indicare obbligatoriamente ore, CFU e superamento dell'esame finale.

E) Ulteriori diplomi di laurea oltre il titolo di accesso (lettera E) – 5 punti

Punteggio: 5 punti per ogni diploma di laurea aggiuntivo.

Sono valutati

- laurea almeno quadriennale (compresa scienze motorie);
- laurea magistrale/specialistica;
- diploma accademico di secondo livello (anche accademia/conservatorio vecchio ordinamento).

Non sono valutati (principali esclusioni)

- laurea in scienze motorie rispetto al diploma ISEF;
- laurea triennale "propedeutica" alla magistrale (non dà punteggio aggiuntivo rispetto alla magistrale);
- diploma accademico di primo livello rispetto al secondo livello dello stesso ambito;
- laurea in scienze della formazione primaria (titolo di accesso), salvo possesso distinto degli indirizzi infanzia e primaria;

laurea in didattica della musica:

- non valutabile per titolari A031/A032 se titolo di accesso;
- non valutabile per A077 se riconosciuta come titolo valido di accesso (norme richiamate nel testo).

F) Dottorato di ricerca (lettera F) – 5 punti

Punteggio: 5 punti.

Nota: se il docente possiede più dottorati, se ne valuta uno solo.

G) Corso di aggiornamento/formazione linguistica e glottodidattica (lettera G) – 1 punto

Punteggio: 1 punto.

- È valutata la frequenza dei corsi compresi nei piani attuati dal Ministero con la collaborazione di UST, istituzioni scolastiche, enti di ricerca (ex IRRSAE/CEDE/BDP – oggi IRRE/INVALSI/INDIRE) e università.

Nota: il punteggio è attribuito per un solo titolo linguistico.

H) Partecipazione agli Esami di Stato (lettera H) – 1 punto per anno

Punteggio: 1 punto per ogni partecipazione, fino a 3 punti.

Attenzione: vale solo per gli anni scolastici:

- 1998/1999
- 1999/2000
- 2000/2001

Riferito alla partecipazione ai nuovi Esami di Stato (L. 425/1997; DPR 323/1998) come: presidente, commissario interno/esterno o docente di sostegno dell'alunno che sostiene l'esame.

M) / N) CLIL – punteggio

- 1 punto con certificazione linguistica C1 QCER + corso metodologico + prova finale.
- 0,5 punti senza certificazione C1 (competenza B2 non certificata), ma con corso e prova finale superata.

Attenzione: non confondere certificazioni linguistiche (B1/B2/C1) con il CLIL.

Il CLIL è un percorso di perfezionamento universitario e il punteggio è riconosciuto solo se conseguito presso università, come da tabella.

Dove siamo - UILSCUOLA